

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0265/2001

11 luglio 2001

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari
(COM(2000) 798 – C5-0052/2001 – 2001/0048(COD))

Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

Relatore: Juan Ojeda Sanz

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA.....	5
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	8
MOTIVAZIONE.....	9

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 12 febbraio 2001 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 285 del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (COM(2000) 798 – 2001/0048 (COD)).

Nella seduta del 15 febbraio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci, alla commissione per i problemi economici e monetari e alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (C5-0052/2001).

Nella riunione del 20 marzo 2001 la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha nominato relatore Juan Ojeda Sanz.

Nelle riunioni del 20 giugno e 10 luglio 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Konstantinos Hatzidakis (presidente), Rijk van Dam (vicepresidente), Helmuth Markov (vicepresidente), Juan Ojeda Sanz (relatore), Sir Robert Atkins, Emmanouil Bakopoulos, Carlos Bautista Ojeda (in sostituzione di Camilo Nogueira Román, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Rolf Berend, Theodorus J.J. Bouwman, Carmen Cerdeira Morterero, Luigi Cesaro, Danielle Darras, Garrelt Duin, Alain Esclopé, Giovanni Claudio Fava, Markus Ferber (in sostituzione di Dana Rosemary Scallon), Mathieu J.H. Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Mary Honeyball, Juan de Dios Izquierdo Collado, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Giorgio Lisi, Sérgio Marques, Erik Meijer, Rosa Miguélez Ramos, Francesco Musotto, Josu Ortuondo Larrea, Karla M.H. Peijs, Wilhelm Ernst Piecyk, Giovanni Pittella (in sostituzione di John Hume), Samuli Pohjamo, Adriana Poli Bortone, Alonso José Puerta, Reinhard Rack, Carlos Ripoll i Martínez Bedoya, Isidoro Sánchez García, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Elisabeth Schroedter (in sostituzione di Reinhold Messner), Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Ari Vatanen, Demetrio Volcic, Ralf Walter (in sostituzione di Joaquim Vairinhos) e Mark Francis Watts.

La commissione per i bilanci, la commissione per i problemi economici e monetari e la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori hanno deciso rispettivamente il 3 e l'11 aprile 2001 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata l'11 luglio 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (COM(2000) 798 – C5-0052/2001 – 2001/0048(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 4
(4) Le statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari sono inoltre necessarie per un sistema europeo per l'osservazione del mercato ferroviario ai sensi della direttiva xx/xxx/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio recante emendamento della direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ¹ .	(4) Le statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari sono inoltre necessarie per assolvere ai compiti di controllo previsti dall'articolo 10 ter della direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante emendamento della direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ¹ .
¹ GU L del	¹ GU L 75 del 15.03.2001, pag. 1.

Motivazione

In occasione della procedura di conciliazione sul pacchetto Rail, conclusasi il 22 novembre 2000, non è stata accolta la proposta di istituire un vero e proprio sistema europeo di osservazione del trasporto merci per ferrovia. Sarebbe pertanto preferibile, per motivi di chiarezza, fare riferimento ai compiti di controllo della Commissione quali definiti dall'articolo 10 ter della direttiva 2001/12.

Emendamento 2 Articolo 2, alinea

Il presente regolamento si applica a tutte le ferrovie nell'Unione europea. Ciascuno Stato membro trasmette le statistiche relative ai trasporti ferroviari sul proprio territorio nazionale. Gli Stati membri hanno facoltà di escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento:

Il presente regolamento si applica a tutte le ferrovie nell'Unione europea. Ciascuno Stato membro trasmette le statistiche relative ai trasporti ferroviari sul proprio territorio nazionale. **Qualora un'impresa operi in più Stati membri, le autorità nazionali competenti la invitano a presentare dati separati per ciascuno dei paesi in cui essa opera, onde consentire l'elaborazione delle statistiche nazionali.**

¹ GU C 180 del 26.06.2001, pag. 94.

Gli Stati membri hanno facoltà di escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento:

Motivazione

È necessaria una regolamentazione anche per i casi in cui le imprese ferroviarie abbiano sede in un altro Stato membro.

Emendamento 3

Articolo 4, paragrafo 1, trattino 9 bis (nuovo)

- statistiche sugli investimenti nelle reti di infrastruttura ferroviaria per tipo di rete (rete ferroviaria transeuropea per il trasporto merci, rete nazionale, rete locale), regione e origine dei fondi (fondi comunitari, nazionali, enti locali, finanziamento privato o pubblico).

Motivazione

Ai fini dei compiti di controllo definiti all'articolo 10 ter della direttiva 2001/12/CE e della relazione della Commissione, di cui allo stesso articolo 10 ter, paragrafo 4 (in particolare per quanto concerne lo stato della rete ferroviaria transeuropea per il trasporto merci e delle infrastrutture), sembrerebbe necessario raccogliere i soli dati relativi al traffico. Benché importanti, questi ultimi restano pur sempre relativi, in quanto sono legati all'esistenza e allo stato della rete. Occorre dunque completarli per repertoriare con congrua precisione (in funzione del tipo di rete e di regione interessata nonché della fonte di finanziamento) dati relativi agli investimenti infrastrutturali. Si tratterebbe inoltre di indicatori utili a contribuire allo sviluppo degli aspetti della politica regionale e della politica delle reti transeuropee attinenti al trasporto, alla luce delle esigenze legate all'assetto territoriale, in conformità del considerando 2 della presente proposta.

Emendamento 4

Allegato G, colonna 2, riquadro 1

trasporto di merci:
numero di treni

trasporto di merci:
numero di treni

trasporto di passeggeri:
- numero di treni

trasporto di passeggeri:
- numero di treni (***treni internazionali, treni nazionali, Intercity e treni interregionali***)

Motivazione

È opportuno ripartire i flussi di traffico anche in base al tipo di treni, per ottenere in questo modo informazioni più significative.

Emendamento 5
Allegato I, Tabella I1, punto I.1.2.5

I.1.2.5

Soppresso

Trasporto di passeggeri: metropolitane o sistemi leggeri

sì/no

Motivazione

È necessario sopprimere il riferimento alle metropolitane e ai sistemi leggeri, dal momento che essi non sono oggetto del presente regolamento.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (COM(2000) 798 – C5-0052/2001 – 2001/0048(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 798¹),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0052/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0265/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 180 del 26.06.2001, pag. 94.

MOTIVAZIONE

OSSERVAZIONI GENERALI E OBIETTIVI

La politica comune dei trasporti persegue vari obiettivi, fra cui la promozione del trasporto ferroviario per motivi ambientali, di redditività economica e di riduzione del consumo di energia. Per realizzare tali obiettivi sono state istituite misure comunitarie intese ad agevolare l'adeguamento delle ferrovie comunitarie alle esigenze del mercato interno, nonché a migliorare la loro efficacia e la loro sicurezza.

La proposta di regolamento relativa alle statistiche dei trasporti ferroviari, il cui scopo è quello di raccogliere i dati statistici necessari per seguire l'evoluzione del settore, valutare gli effetti delle misure comunitarie in materia e rendere più agevole la definizione delle misure future, rappresenta un'ulteriore espressione della volontà di puntare sulle ferrovie come mezzo di trasporto. Il regolamento porrà fine alla mancanza di statistiche comparabili nel settore dei trasporti ferroviari, mancanza generalmente riconosciuta.

Sebbene già dal 1980 vengano raccolti dati statistici sui trasporti ferroviari conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 80/1177/CEE del Consiglio, la direttiva del 1980 presenta alcune lacune ed è opportuno procedere al suo aggiornamento per adeguarla al nuovo contesto risultante dall'adozione del pacchetto ferroviario. Ecco un breve elenco dei principali inconvenienti:

- la direttiva copre solo il trasporto merci;
- essa comprende un elenco delle amministrazioni ferroviarie in merito alle quali vengono raccolti i dati ma, a seguito della ristrutturazione del settore, che ha introdotto la distinzione fra gestori delle infrastrutture e operatori (le aziende ferroviarie), l'elenco non risponde più alle esigenze attuali;
- sono stati segnalati problemi relativi alla qualità delle statistiche;
- non è prevista alcuna revisione della direttiva mediante una procedura di comitologia.

Queste carenze, unitamente all'opportunità di una scomposizione più dettagliata dei dati su base regionale, che consenta in futuro di descrivere i flussi di passeggeri e merci nelle singole regioni dell'Unione europea, fanno sì che sia necessario sostituire la direttiva con un nuovo testo.

È importante sottolineare la rilevanza del regolamento per quanto riguarda un aspetto fondamentale come quello della sicurezza, dal momento che la disponibilità di statistiche armonizzate in materia di sicurezza ferroviaria e la possibilità di comparare i dati al riguardo sono fondamentali per poter seguire l'evoluzione della sicurezza ferroviaria e confrontare i risultati a livello di modi di trasporto, Stati membri e aziende ferroviarie.

Parimenti, è opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che il nuovo atto legislativo assume la forma del regolamento anziché della direttiva per poter essere direttamente applicabile negli Stati membri, senza dover essere prima recepito nel diritto nazionale. Tutto ciò non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di compilare le statistiche richieste avvalendosi di metodi che tengano conto delle diverse condizioni esistenti negli Stati membri. La scelta dello strumento "regolamento" è in linea con quanto deciso per altri atti legislativi in materia di

statistiche adottati dal 1997 ad oggi.

CARATTERISTICHE DEL REGOLAMENTO

Il nuovo atto legislativo definisce norme comuni per le statistiche dei trasporti ferroviari, con vari allegati che contengono tabelle statistiche. Il regolamento stabilisce le definizioni, le modalità di raccolta, trasmissione e diffusione dei dati e la procedura di comitologia per l'adozione delle misure di esecuzione e per la futura revisione del regolamento. Nel testo figurano anche disposizioni concernenti il mantenimento della qualità delle statistiche, la loro valutazione e l'informazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Infine, la proposta di regolamento contiene disposizioni relative al campo coperto dalle statistiche.

Con riferimento alla raccolta dei dati, l'obiettivo è quello di definire un approccio flessibile, che riduca al minimo i costi per le autorità nazionali e gli operatori e consenta di avvalersi delle soluzioni applicate attualmente per la raccolta dei dati. Benché il coordinamento e il controllo della qualità continuino ad essere di competenza delle autorità nazionali, alla raccolta dei dati possono partecipare anche altre organizzazioni all'uopo designate.

Il regolamento prevede la diffusione di tutti i dati di cui agli allegati A-H, salvo quelli per i quali le aziende ferroviarie chiedono un trattamento differenziato per motivi di confidenzialità.

Le disposizioni relative al campo d'applicazione del regolamento sono più d'una; l'obiettivo generale, come risulta dall'articolo 2, è la copertura completa delle ferrovie dell'Unione europea. Ogni Stato membro trasmette dati sul servizio ferroviario nel suo territorio nazionale. Se un operatore è presente in più Stati membri, le autorità nazionali lo invitano a fornire dati separati per ciascuno di tali paesi ai fini della compilazione delle statistiche nazionali.

Per motivi di efficienza e di costi, gli Stati membri possono altresì escludere dalle proprie relazioni talune categorie di ferrovie di importanza secondaria così come gli operatori più piccoli, sino a un massimo cumulativo pari al 2% del mercato.

Infine, il regolamento contempla una serie completamente nuova di statistiche comunitarie sul trasporto ferroviario di passeggeri che sono state concepite tenendo conto delle limitazioni metodologiche cui è soggetta la raccolta di dati sul trasporto ferroviario di passeggeri. Benché si preveda in futuro di compilare altre statistiche su questo settore, ad esempio per incorporare i collegamenti ad alta velocità o distinguere i servizi urbani da quelli interurbani, per il momento non vi sono indicazioni specifiche al riguardo, dato che secondo Eurostat è dapprima necessario sviluppare la metodologia per l'elaborazione dei dati sulla base di informazioni di carattere volontario.

CONCLUSIONI

Il relatore valuta positivamente la proposta di regolamento relativa alle statistiche dei trasporti ferroviari presentata dalla Commissione, il cui obiettivo è quello di creare una base statistica

adeguata per il traffico passeggeri e il traffico merci, incluse statistiche relative alla sicurezza.

La Commissione afferma che la proposta di regolamento trova la sua ragion d'essere principale nelle carenze segnalate in precedenza e che le statistiche comunitarie da compilare rivestono interesse per tutta una serie di utenti negli Stati membri. Fra i vantaggi vengono menzionati:

- la disponibilità di informazioni sul mercato dei trasporti ferroviari;
- la disponibilità di informazioni che gli operatori potranno utilizzare per valutare la propria attività rispetto alla media del settore;
- la disponibilità di informazioni per il finanziamento di progetti importanti; i dati statistici sono utili per le istituzioni finanziarie, dal momento che forniscono informazioni obiettive sulla fattibilità/redditività dei progetti.

Infine, viene richiamata l'attenzione sulla necessità che il settore dei trasporti ferroviari disponga di queste statistiche nel minor tempo possibile e che esse siano il più possibile chiare, dal momento che tutto ciò è estremamente importante per ottenere un quadro globale ed accurato del sistema ferroviario nell'Unione europea.